



**COMUNE DI RIESI**  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020,  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 del 30 luglio 2020

OGGETTO: **Istituzione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Riesi. Approvazione schema di convenzione.**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 16:15 e segg., nella Sede del Comune di Riesi, sita nella piazzetta Don Pedro D'Altariva, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, nelle persone dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X	
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X	
Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Giuseppina La Morella, Segretario Generale del Comune di Riesi, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

p r e m e s s o

- che il Comune di Riesi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, assunto al protocollo di questo Comune in data 27.5.2020, con il n. 7539, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Riesi, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 28 maggio 2020, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei Signori: dott. Calogero FERLISI, dott. Carmelo FONTANA e dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO;
- che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, regolarmente insediatasi in data 1 giugno 2020, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito Avviso all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- che, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b), nonché dell'art. 11, co. 1, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, è necessario istituire un servizio di cassa, mediante stipula di apposita convenzione con un istituto bancario e conseguente accensione di un conto intestato all'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che, per gli Enti Locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni;
- che, con nota prot. n. 7911 del giorno 1.6.2020, veniva richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- che detto Ministero, con nota prot. n. 82093 del 5.6.2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 8.6.2020, con il n. 8314, ha comunicato di aver dato corso

all'apertura della contabilità speciale in tesoreria unica numero 320445, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Caltanissetta, intestata a "Commissione Straordinaria di Liquidazione Comune di Riesi";

preso atto

- che il servizio di tesoreria del Comune di Riesi è curato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., agenzia di Riesi, con sede in questa piazza Garibaldi n. 5;
- che lo stesso istituto di credito, contattato per lo scopo identificato in oggetto, ha dato assenso alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

visti

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

all'unanimità dei presenti,

delibera

1. l'istituzione del servizio di cassa della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., agenzia di Riesi;
2. l'approvazione dell'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione, dott. Carmelo FONTANA, ovvero altro componente della medesima Commissione Straordinaria, delegato dal suo Presidente, alla stipula della suddetta convenzione ed alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari ad essa collegati;
4. autorizzare, altresì, la Banca contraente a comunicare il c.d. "Codice Ente" da attribuire alla gestione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione ai fini della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'art. 2, co. 3,

all'apertura della contabilità speciale in fascicolo unico numero 320445 presso la  
Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro, intestata a "Commissione  
Strordinaria di Liquidazione Comune di Rieti";

### Disposizioni

- che il servizio di fascicolo del Comune di Rieti è curato dalla Banca Monte dei  
Paschi di Siena S.p.A. agenzia di Rieti, con sede in questa piazza Garibaldi n. 5;
- che lo stesso istituto di credito, contattato per lo scopo identificato in oggetto, ha  
dato assenso alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione, costituente  
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

### Visti

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme  
sul riassetto degli Enti Locali classati";
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 387, recante il Testo Unico della legge  
sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

all'unanimità del presente;

### Delibera

1. l'istituzione del servizio di cassa della Commissione Strordinaria di  
Liquidazione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., agenzia di  
Rieti;
2. l'approvazione dell'allegato schema di convenzione per la gestione del  
servizio di cassa, costituente parte integrante e sostanziale della presente  
deliberazione;
3. autorizzare il Presidente della Commissione Strordinaria di Liquidazione,  
dott. Carmelo FONTANA, ovvero altro componente della medesima  
Commissione Strordinaria delegato dal suo Presidente, alla stipula della  
suddetta convenzione ed alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari ad  
essa collegati;
4. autorizzare altresì la Banca contenente a comunicare il c.d. "Codice Ente"  
ad attribuire alla gestione dell'Ordinamento Strordinario di Liquidazione ai  
fini della rilevazione SIRE, secondo le modalità previste dall'art. 3, co. 3,

del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA 3, n. 100676 del 10.10.2011;

5. disporre, infine, la trasmissione, a cura della Segreteria Generale del Comune di Rieti, della presente deliberazione all'Istituto di credito tesoriere, quale individuato nella citata Banca Monte dei Paschi di Siena, S.p.A., agenzia di Rieti.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Alle ore 17:00, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom: a large capital letter 'R', a stylized signature, and two smaller signatures.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  
GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE  
COMUNE DI RIESI (CL)**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura, sottoscritta digitalmente, da valere a tutti gli effetti di Legge,

TRA

da una parte:

- 1) **la Commissione Straordinaria di Liquidazione**, nominata per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'estinzione dei debiti del Comune di Riesi, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partiva IVA n. \_\_\_\_\_, in seguito indicata, per brevità, con la parola "COMMISSIONE STRAORDINARIA", con sede in Riesi (CL), nel Palazzo Municipale, sito in piazzetta Don Pedro D'Altariva, giusta Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura, rappresentata dal suo Presidente, dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

E

e dall'altra parte:

- 2) **la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, nella via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partiva IVA n. \_\_\_\_\_, in seguito indicata, per brevità, "CASSIERE", rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, il quale interviene nella sua qualità di  
Procuratore Speciale, autorizzato alla firma del presente atto giusta procura speciale  
Rep. n. \_\_\_\_\_, Raccolta \_\_\_\_\_, a rogito  
del Notaio dott. \_\_\_\_\_, registrata in \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_.

#### **Premesso**

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2020, resa immediatamente esecutiva, del Comune di Riesi (indicato successivamente, per brevità, "ENTE"), è stato dichiarato il dissesto, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, notificato in data 28 maggio 2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Riesi, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti in materia;
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato affidato il servizio di cassa della gestione di liquidazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

#### **Viste**

- le disposizioni di cui agli artt. 244 e segg. del succitato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 378 del 24 agosto 1993 e della Circolare del Ministero dell'Interno - F.L. 20 settembre 1993, n. 21, pubblicata in G.U.R.I. n. 227 del 27.9.1993;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)**

1. Con la presente convenzione, il servizio di cassa della gestione di liquidazione dei debiti pregressi del Comune di Riesi è affidato, a datare dalla sottoscrizione della presente, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che lo svolgerà tramite la propria agenzia di Riesi.
2. Al Cassiere compete la riscossione delle entrate in conto residui e precedenti ed il pagamento delle spese dell'Ente ordinate dalla Commissione Straordinaria, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

#### **Art. 2**

##### **(COMPETENZA DEL CASSIERE)**

1. In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resterà estraneo al piano di estinzione dei debiti progressi dell'Ente, predisposto dalla Commissione Straordinaria, e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. n. 378/93 ed all'art. 256, co. 11, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., adempimenti questi che saranno curati direttamente dalla Commissione Straordinaria nei termini indicati dalle citate disposizioni di Legge.

**Art. 3**  
**(RISCOSSIONE ENTRATE)**

1. Le entrate dell'Ente in conto residui 2018 e precedenti saranno rimosse dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione (reversali), a firma del Presidente della Commissione Straordinaria o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituiscono.
2. Le reversali saranno emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati come sopra contro rilascio di regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dalla Commissione Straordinaria.
3. L'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera, aperta a nome della Commissione Straordinaria presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avverrà sulla base di quanto indicato sulla reversale, che dovrà specificare se trattasi di voce fruttifera o infruttifera.
4. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione della Commissione Straordinaria, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, in favore della medesima, rilasciandone quietanza contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, anche la clausola espressa "SALVI I DIRITTI DELL'ENTE". Delle somme pervenute direttamente al Cassiere, questi dovrà dare, entro giorni tre, comunicazione alla Commissione Straordinaria, ai fini dell'emissione dell'ordine di riscossione.

**Art. 4**  
**(PAGAMENTO DELLE SPESE)**

1. Nessuna somma potrà essere pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento, a firma del Presidente della Commissione Straordinaria o di colui che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce legalmente, I mandati saranno emessi con numero d'ordine progressivo e con le seguenti altre indicazioni: esercizio, oggetto della spesa, somma da pagare in lettere ed in cifre, nome e cognome del creditore o dei creditori o di chi per costoro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, data di emissione.
2. E' vietato emettere mandati provvisori.
3. Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare i mandati che contenessero abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del creditore.

4. Resta a cura della Commissione Straordinaria di accertare il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi e, pertanto, sui mandati dovranno indicarsi i nominativi ai quali le somme stesse dovranno essere materialmente pagate.

**Art. 5**  
**(ESECUZIONE DEI PAGAMENTI)**

1. L'esecuzione dei pagamenti avrà luogo, normalmente, allo sportello designato e di cui al primo comma del superiore art. 1. Per i pagamenti fuori piazza, il Cassiere si atterrà alle indicazioni contenute nei mandati; in difetto di esse, provvederà alla restituzione degli stessi alla Commissione Straordinaria.
2. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "PAGATO". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati.
3. Agli effetti fiscali, il Cassiere si atterrà alle indicazioni apposte sui mandati dalla Commissione Straordinaria. Eventuali commissioni, spese e tasse, inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari.

**Art. 6**  
**(LIMITI NEI PAGAMENTI)**

1. I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della gestione straordinaria di liquidazione. La Commissione Straordinaria è, pertanto, obbligata ad accertare, prima dell'invio dei titoli di spesa, che l'ammontare dei medesimi non superi dette disponibilità. Conseguentemente, i mandati tratti in eccedenza ai limiti suddetti potranno essere restituiti dal Cassiere che, in nessun caso, sarà tenuto a darvi esecuzione.

**Art. 7**  
**(TRASMISSIONE ORDINATIVI E COMUNICAZIONE AI CREDITORI)**

1. La trasmissione degli ordinativi della Commissione Straordinaria al Cassiere sarà effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia distintamente per gli ordinativi di introito e per quelli di esito. L'originale, sottoscritto dal Presidente della Commissione Straordinaria o da chi lo sostituisce legalmente, sarà trattenuto dal Cassiere; la sottocopia, datata e sottoscritta da quest'ultimo, sarà restituita alla Commissione Straordinaria in segno di ricezione.
2. La partecipazione ai creditori dell'emissione dei mandati sarà effettuata direttamente dalla Commissione Straordinaria dopo la consegna dei mandati stessi al Cassiere.

**Art. 8**  
**(CONTABILITA' SPECIALE)**

4. Resta a cura della Commissione straordinaria di accertare il diritto di voto a ciascuna delle somme liquidate in favore di nominativi diversi e, peraltro, sui mandati dovranno indicarsi i nominativi ai quali le somme stesse dovranno essere materialmente pagate.

**Art. 5  
(ESISTENZA DELLA COMMISSIONE)**

1. L'esecuzione dei pagamenti avrà luogo, nonnissimamente, allo sporcello designato e in conformità del primo comma del presente articolo. Per i pagamenti non pagati, il Cassiere si riserva alle indicazioni contenute nel mandato in diritto di essere provveduto alla restituzione degli stessi alla Commissione straordinaria.
2. A compimento e disimpegno del mandato di pagamento, il Cassiere riceve il mandato o vi allega la planimetria del credito ovvero provvede ad annotare sul relativo mandato gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO". In alternativa ed in modo analogo, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'fine unitamente al mandato pagato.
3. Agli effetti di cui il Cassiere si riserva alle indicazioni apposte sui mandati della Commissione straordinaria, le eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente si sono del presente articolo, sono poste a carico del beneficiario.

**Art. 6  
(LIMITI NEL PAGAMENTO)**

1. I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della gestione straordinaria di liquidazione. La Commissione straordinaria è peraltro obbligata ad accettare prima dell'invio dei titoli di spesa, che l'ammontare dei mandati non superi delle disponibilità conseguentemente i mandati non in eccedenza ai limiti suddetti potranno essere restituiti dal Cassiere che, in nessun caso, sarà tenuto a darli esecuzione.

**Art. 7  
(TRASMISSIONE ORDINATIVI E COMUNICAZIONE AI CREDITORI)**

1. La trasmissione degli ordinativi della Commissione straordinaria al Cassiere sarà effettuata esclusivamente a mezzo di telex o di copie distinte per gli ordinativi di fatto e per quelli di conto. L'originale, sottoscritto dal Presidente della Commissione straordinaria e da chi lo sostituisce legalmente, sarà restituito alla Commissione straordinaria in copia e sottoscritto da quest'ultima, sarà restituito alla Commissione straordinaria in copia di ricezione.
2. La partecipazione ai creditori dell'entrate del mandato sarà effettuata direttamente dalla Commissione straordinaria dopo la consegna dei mandati stessi al Cassiere.

**Art. 8  
(CONTABILITÀ SPECIALE)**

1. Le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto della Commissione Straordinaria verranno riferite, a cura del Cassiere, nella contabilità speciale all'uopo accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Caltanissetta, nel rispetto delle disposizioni di Legge sulla Tesoreria Unica, previste dalla Legge n. 720/84 e s.m.i. e dal Decreto del Ministro dell'Interno del 22.11.1985.

#### **Art. 9**

#### **(SOTTOSCRIZIONE MANDATI E REVERSALI)**

1. La Commissione Straordinaria dovrà fornire preventiva comunicazione, trasmettendo le relative firme autografe, delle generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati e le reversali, degli estratti delle delibere relative, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nuove nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Cassiere, prima che esso abbia ricevuto tali comunicazioni, saranno riconosciute valide.

#### **Art. 10**

#### **(DOCUMENTAZIONE DEL CASSIERE)**

1. Il Cassiere dovrà tenere costantemente in ordine:
  - a) il bollettario delle riscossioni di cui al superiore art. 3;
  - b) i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;
  - c) un giornale di cassa, costituito dalle sottocopie della situazione di cassa di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 11**

#### **(ADEMPIMENTI DEL CASSIERE)**

1. Il Cassiere invierà alla Commissione Straordinaria la situazione di cassa in doppio con la sintesi, in essa, delle operazioni eseguite ovvero, in alternativa, rendendola disponibile in tempo reale *on-line* attraverso il collegamento internet per mezzo di apposite password.
2. Il Cassiere trasmetterà, inoltre, alla fine dell'anno, i mandati di pagamento estinti, muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori e gli ordini di riscossione relativi alle operazioni eseguite nel periodo cui la situazione si riferisce.
3. La Commissione Straordinaria darà scarico dei documenti suddetti, restituendo, datato e sottoscritto per ricevuta, il secondo esemplare della situazione di cassa.
4. Le situazioni di cassa mensili rimesse dal Cassiere costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

#### **Art. 12**

#### **(INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI CASSA)**

1. Il Cassiere è tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa, qualora sia disposto in tal senso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1. Le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto della Commissione straordinaria verranno riferite a cura del Cassiere nella contabilità speciale all'atto stesso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Galassano nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Tesoreria Unica previste dalla Legge n. 730/84 e s.m.i. e dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25.11.1982.

**Art. 9  
(SOTTOSCRIZIONE MANDATI E REVERSAI)**

1. La Commissione straordinaria dovrà fornire preventivi comunicazioni, trasmettendo le relative firme autografe, delle generalità e qualità delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati e le reversei, degli estremi delle relative nonché delle variazioni che possono intervenire per decadenza o nuove nomine, nell'istanza che tutte le operazioni effettuate dal Cassiere prima che esso abbia ricevuto tali comunicazioni saranno riconosciute valide.

**Art. 10  
(DOCUMENTAZIONE DEL CASSIERE)**

1. Il Cassiere dovrà tenere costantemente in ordine:  
 a) il portafoglio delle riscossioni di cui al subcapitolo 10.1.3;  
 b) i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;  
 c) un giornale di cassa, costituito dalle sottocategorie della situazione di cassa di cui al successivo art. 11.

**Art. 11  
(ADEMPIMENTI DEL CASSIERE)**

1. Il Cassiere riferisce alla Commissione straordinaria la situazione di cassa in doppio con la simulata in caso delle operazioni eseguite ovvero, in alternativa, rimborsando disponibile in tempo reale on-line attraverso il collegamento internet per mezzo di appositi password.  
 2. Il Cassiere trasmetterà inoltre alla fine dell'anno i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione e gli estremi delle date di pagamento e gli estremi di riscossione relative alle operazioni eseguite nel periodo cui la situazione si riferisce.  
 3. La Commissione straordinaria avrà il compito di verificare il secondo esemplare dei documenti suddetti restituendolo, data la situazione di cassa mensile insieme dal Cassiere costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

**Art. 12  
(INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI CASSA)**

1. Il Cassiere è tenuto a fornire informazioni sui flussi di cassa e di spesa qualora sia disposto in tal senso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Art. 13**  
**(ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)**

1. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Cassiere sono aperti al pubblico.
2. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.).

**Art. 14**  
**(DISPONIBILITA' RESIDUA DI CASSA)**

1. La disponibilità di cassa, eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, sarà versata su disposizione del Presidente della Commissione Straordinaria, o di chi lo sostituisce legalmente, alla Tesoreria Comunale entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.

**Art. 15**  
**(SITUAZIONE FINALE DI CASSA)**

1. Il Cassiere trasmetterà alla Commissione Straordinaria, ad ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione stessa, la situazione contabile riferita al saldo di cassa.
2. La mancanza di rilievi da parte della Commissione Straordinaria, nel termine di giorni trenta dal ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito benessere in ordine alle risultanze contabili accertate dal Cassiere in base alla documentazione trasmessa.

**Art. 16**  
**(COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)**

1. Per il presente servizio non graverà alcun compenso in favore della Banca Cassiere, la quale dovrà essere rimborsata dalle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che la Commissione Straordinaria emetterà in favore della Banca medesima dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:
  - a) spese per il bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per Legge a carico della Commissione Straordinaria, tenuto conto che, in via ordinaria, le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
  - b) spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca alla Commissione Straordinaria;

Art. 13  
(ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

1. Il servizio di cassa è prestato in continuità in conformità ai punti stipulati con la presente convenzione nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Cassiere sono aperti al pubblico.
2. Di comune accordo tra le Parti potranno essere apportate alle modalità di esplicazione del servizio i perfezionamenti tecnologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.).

Art. 14  
(DISPONIBILITÀ RESIDUA DI CASSA)

1. La disponibilità di cassa eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti sarà versata in disposizione del Presidente della Commissione Strordinaria o di chi lo sostituisce legittimato alla funzione, con un termine di giorni dalla data della esecuzione della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.

Art. 15  
(SITUAZIONE FINALE DI CASSA)

1. Il Cassiere trasmetterà alla Commissione Strordinaria, all'ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione stessa, la situazione contabile riferita al saldo di cassa.
2. La mancanza di livelli di pare della Commissione Strordinaria nel termine di giorni dalla data del ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito consenso in ordine alle risultanze contabili accertate dal Cassiere in base alla documentazione trasmessa.

Art. 16  
(COMPLESSO PER L'ESPLEGAMENTO DEL SERVIZIO)

1. Per il presente servizio non avranno alcun compenso in favore della Banca l'Assiere, la quale dovrà essere rimborsata dalla stessa effettivamente sostenute mediante mandato che la Commissione Strordinaria emetterà in favore della Banca medesima dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:  
(a) spese per il bollo relativo a quietanze di mandato di pagamento ed a ricevute di incasso per legge a carico della Commissione Strordinaria tenuto conto che, in via ordinaria, le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;  
(b) spese postali e di bollo relative alle comunicazioni inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca alla Commissione Strordinaria.

c) spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza.

**Art. 17**  
(RESPONSABILITA' DEL CASSIERE)

1. Il Cassiere è responsabile, a norma di Legge, dei fondi di cassa e dei documenti contabili regolarmente affidatigli dalla Commissione Straordinaria.
2. Il Cassiere si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.
3. Il Cassiere dovrà, inoltre, tenere in modo regolare il giornale di cassa, le reversali ed i mandati di pagamento. Detta documentazione potrà essere verificata dalla Commissione Straordinaria ogni qualvolta che essa ne riscontri la esigenza.

**Art. 18**  
(ESONERO CAUZIONE)

1. Il Cassiere, in dipendenza del servizio di cui sopra, è esonerato dal prestare cauzione.

**Art. 19**  
(DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha durata corrispondente al periodo della procedura di liquidazione ovvero, ove anteriore, sino alla scadenza dell'attuale contratto di tesoreria comunale ove subentri un diverso tesoriere.
2. Resta inteso che, in caso di stipula di nuova convenzione di tesoreria da parte dell'Ente con altro Istituto, il servizio di cassa prestato alla Commissione Straordinaria potrà essere mantenuto al Cassiere "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", previa stipulazione di convenzione di rinnovo.

**Art. 20**  
(RINVIO E SPESE CONVENZIONE)

1. Per tutti gli obblighi e formalità che potranno rispettivamente incombere sulle Parti, in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.
2. Le spese di contratto ed accessorie, inerenti e conseguenti alla presente convenzione ed alla sua esecuzione, sono a carico ed a cura della Commissione Straordinaria; così come, pure a carico della Commissione Straordinaria, sono posti eventuali oneri fiscali.

**Art. 21**  
(ELEZIONE DOMICILIO)

(e) spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza.

Art. 17  
(RESPONSABILITÀ DEL CASSIERE)

1. Il Cassiere è responsabile a norma di legge dei fondi di cassa e dei documenti contabili regolarmente affidati dalla Commissione straordinaria.
2. Il Cassiere si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assente.
3. Il Cassiere dovrà inoltre tenere in modo regolare il giornale di cassa le ricevute ed i mandati di pagamento. La documentazione potrà essere verificata dalla Commissione straordinaria ogni qualvolta che essa ne richieda la esibizione.

Art. 18  
(ERRORE CALCOLE)

1. Il Cassiere, in dipendenza del servizio di cui sopra, è esonerato dal prestare cauzione.

Art. 19  
(DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha durata corrispondente al periodo della procedura di liquidazione ovvero, ove anteriore, sino alla scadenza dell'attuale contratto di fornitura corrente ove sussista un diverso contratto.
2. Resta in uso che, in caso di stipula di nuova convenzione di fornitura da parte dell'ente con altro fornitore, il servizio di cassa presso la Commissione straordinaria potrà essere mantenuto al Cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., previa stipulazione di convenzione di rinnovo.

Art. 20  
(RINVIO E SPESE CONVENZIONE)

1. Per tutti gli obblighi e le mansioni che possono ripresentarsi incombere sulle parti in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.
2. Le spese di contratto ed accessori, diretti e conseguenti alla presente convenzione ed alla sua esecuzione, sono a carico ed a cura della Commissione straordinaria; così come pure a carico della Commissione straordinaria sono posti eventuali oneri fiscali.

Art. 21  
(ELEZIONE DOMICILIO)

1. Ad ogni effetto della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito rispettivamente indicato:
  - il Cassiere presso l'Agenzia di \_\_\_\_\_,
  - la Commissione Straordinaria presso il Comune di Riesi, sito in Riesi, nella piazzetta Don Pedro D'Altariva.
2. Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

Per la Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per la Commissione Straordinaria  
di Liquidazione del Comune  
di Riesi

(Il Procuratore Speciale)

(Il Presidente)

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Dott. Carmelo FONTANA

Il Componente

Dott. Calogero FERLISI

Il Componente

Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giuseppina La Morella.





## PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della Legge n. 69/2009, nel sito internet del Comune: [www.comune.riesi.cl.it](http://www.comune.riesi.cl.it) - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Riesi, li



**Il Segretario Generale**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Riesi: [www.comune.riesi.cl.it](http://www.comune.riesi.cl.it), Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

**Il Segretario Generale**

**Il Messo Comunale**

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in data 30/07/2020.

Riesi, li



**Il Segretario Generale**